

**DELIBERAZIONE 22 NOVEMBRE 2022**

**601/2022/R/EEL**

**MODIFICHE TRANSITORIE, IN SEGUITO A EFFETTI DELLA PANDEMIA COVID-19 E ALLA CARENZA DI SEMICONDUTTORI, DI ALCUNE DISPOSIZIONI PER I SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G) PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1228<sup>a</sup> riunione del 22 novembre 2022

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015, n. 60;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 (di seguito: decreto ministeriale 93/2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito: Autorità) 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL, recante "Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e *performance* dei relativi sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102" (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL), come successivamente modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato, recante le disposizioni per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e le disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017-2019;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A, recante aggiornamento, per il triennio 2020-2022, delle direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi

di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio (di seguito anche: Direttive 2G);

- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2020, 177/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 177/2020/R/EEL) recante differimento di termini previsti dalla regolazione dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e avvio di procedimento per la modifica, anche transitoria, delle direttive dell'Autorità per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2020, 213/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 213/2020/R/EEL) recante modifiche transitorie, in seguito all'emergenza epidemiologica Covid-19, di alcune disposizioni delle direttive per i sistemi di *smart metering* 2G per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 105/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 105/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 349/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 349/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 514/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 514/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2022, 333/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 333/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2022, 410/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 410/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2022, 411/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 411/2022/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione infrastrutture energia e *unbundling* dell'Autorità 23 dicembre 2019, n. 7/2019 (di seguito: determinazione DIEU 7/2019);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 284/2022/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 284/2022/R/EEL);

- le osservazioni pervenute dai soggetti partecipanti alla suddetta consultazione, disponibili sul sito internet dell’Autorità;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 luglio 2022, 360/2022/R/EEL.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, l’Autorità persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e l’efficienza dei servizi e, al contempo, adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone in particolare la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale;
- l’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l’Autorità, nell’ambito dei procedimenti tariffari, stabilisca e aggiorni anche le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all’evoluzione di sistemi di *smart metering* dell’energia elettrica in bassa tensione, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/2014, con la deliberazione 87/2016/R/EEL, entro i termini posti dal medesimo decreto legislativo, l’Autorità ha definito i requisiti funzionali o specifiche abilitanti dei misuratori 2G e le *performance* attese e tempistiche di messa a regime dei sistemi di *smart metering* 2G;
- con la deliberazione 646/2016/R/EEL, l’Autorità ha definito le direttive per il riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e le disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G per il triennio 2017-2019;
- in particolare, l’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL disciplina, tra l’altro, le modalità di predisposizione e valutazione dei piani di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G (PMS2) e individua i percorsi di analisi delle richieste di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI) presentate dalle imprese distributrici;
- con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l’Autorità ha definito le Direttive 2G per il triennio 2020-2022;
- le Direttive 2G prevedono l’accorpamento delle altre spese 2G (diverse da spese per misuratori, concentratori e sistemi centrali) con le spese per approvvigionamento e installazione di misuratori 2G, ai fini dell’applicazione della matrice *Information Quality Incentive* (di seguito: matrice IQI) per misuratori e altre spese 2G, definita sulla base di spesa unitaria per misuratore; e che tali spese vengono sostenute generalmente all’avvio del PMS2;

- con la deliberazione 105/2021/R/EEL, l’Autorità ha definito modalità e condizioni dei piani di messa in servizio di *smart metering* 2G in merito alla tutela del cliente finale e alla comunicazione;
- con la deliberazione 106/2021/R/EEL, l’Autorità ha definito le disposizioni in materia di riconoscimento dei costi per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e introdotto obblighi in materia di messa in servizio per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

**CONSIDERATO CHE:**

- sulla base della deliberazione 646/2016/R/EEL, la principale impresa distributtrice (e-distribuzione S.p.A.) ha presentato la propria RARI; tale richiesta è stata approvata, con condizioni, con la deliberazione 222/2017/R/EEL;
- sulla base della deliberazione 306/2019/R/EEL, altre nove imprese distributrici hanno presentato la richiesta di ammissione per l’avvio del proprio PMS2 tra il 2020 e il 2022;
- le richieste di Edyna S.r.l., Unareti S.p.A. e Areti S.p.A. con avvio del PMS2 nel 2020 sono state approvate rispettivamente con le deliberazioni 259/2020/R/EEL, 278/2020/R/EEL e 293/2020/R/EEL;
- le richieste di Irete S.p.A. e Megareti S.p.A. con avvio del PMS2 nel 2021 sono state approvate rispettivamente con le deliberazioni 201/2021/R/EEL e 269/2021/R/EEL;
- le richieste di SET Distribuzione S.p.A., AcegasApsAmga S.p.A e Inrete Distribuzione Energia S.p.A. con avvio del PMS2 nel 2022 sono state approvate rispettivamente con le deliberazioni 333/2022/R/EEL, 410/2022/R/EEL e 411/2022/R/EEL;
- le imprese che hanno avviato il PMS2 nel 2022 prevedono in fase di avvio “altre spese 2G” non differibili correlate alla predisposizione dei PMS2, a costi di progetto del sistema di *smart metering* 2G, per piani e altre attività di comunicazione; e che tali imprese hanno dovuto fronteggiare, proprio nella stessa fase di avvio dei piani, condizioni esogene estremamente incerte che hanno reso problematiche sia la predisposizione delle scorte iniziali di magazzino che il rispetto delle tempistiche previste per l’installazione dei misuratori.

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto ministeriale 93/2017 ha previsto norme transitorie per gestire gradualmente l’introduzione della verifica periodica per misuratori di diversi settori, avvenuta con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015, n. 60;
- il decreto ministeriale 93/2017 ha previsto la possibilità per le Autorità amministrative indipendenti di derogare i termini della prima verifica periodica “*in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti*”

*adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi” (articolo 18, comma 7).*

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 177/2020/R/EEL, l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di modifiche o deroghe transitorie alla regolazione dei sistemi di *smart metering* 2G di cui alla deliberazione 306/2019/R/EEL;
- conseguentemente, con la deliberazione 213/2020/R/EEL l’Autorità ha adottato, in via d’urgenza, misure transitorie relative all’anno 2020:
  - a) ha sospeso l’applicazione del criterio di messa a regime in ciascun territorio significativamente rilevante, di cui al punto C-1.01, lettera B, dell’Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL;
  - b) ha introdotto modifiche transitorie delle disposizioni riguardanti i Piani di Dettaglio della Fase Massiva (di seguito: PDFM);
  - c) ha sospeso le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL in tema di penalità per ritardi rispetto alle previsioni di messa in servizio;
  - d) ha sospeso l’applicazione della matrice IQI richiamata all’articolo 16, commi 2 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL e quindi dei relativi premi e penalità;
  - e) ha previsto la facoltà, per le imprese distributrici, di proporre l’aggiornamento del proprio piano di messa in servizio nel corso del 2021 per tenere conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica;
  - f) ha disposto che le imprese distributrici adeguassero le comunicazioni ai clienti allacciati alle proprie reti per tenere conto di possibili modalità e tempistiche differenziate per gli interventi di sostituzione dei misuratori, in particolare posti all’interno delle abitazioni;
- con la deliberazione 349/2021/R/EEL l’Autorità ha adottato misure transitorie relative all’anno 2021:
  - a) ha confermato la sospensione dell’applicazione del criterio di messa a regime in ciascun territorio significativamente rilevante, di cui al punto C-1.01, lettera B, dell’Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL;
  - b) ha previsto il raddoppio delle franchigie entro cui non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL in tema di penalità per ritardi rispetto alle previsioni di messa in servizio;
- con il documento per la consultazione 284/2022/R/EEL, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti relativamente all’introduzione di modifiche transitorie delle disposizioni in materia di *smart metering* 2G per l’anno 2022, ritenute necessarie a seguito di effetti indiretti della pandemia Covid-19 e dei recenti eventi bellici che hanno comportato una forte carenza di semiconduttori a livello mondiale, che a sua volta, a partire dai primi mesi del 2022, ha comportato significative

limitazioni delle disponibilità di misuratori 2G, già ordinati dalle imprese distributrici;

- sei soggetti hanno presentato osservazioni al documento per la consultazione 284/2022/R/EEL: quattro gruppi societari che comprendono una o più imprese distributrici, un'associazione di imprese distributrici e un'associazione di imprese elettriche;
- tutti questi soggetti hanno espresso, in linea generale, apprezzamento sugli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 284/2022/R/EEL, segnalando in alcuni casi l'opportunità di estendere le misure all'anno 2023 o altri aspetti puntuali sui quali porre attenzione.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO AL TEMA DELLA MESSA A REGIME:**

- nell'ambito del documento per la consultazione 284/2022/R/EEL, l'Autorità ha indicato gli orientamenti a confermare, anche per l'anno 2022, la possibilità di deroga transitoria dal criterio di messa di regime dei territori significativamente rilevanti (criterio C1.01, lettera B, dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL);
- tutti i soggetti partecipanti alla consultazione hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità di derogare per il 2022 al criterio di messa a regime dei territori significativamente rilevanti, sottolineando in tre casi anche l'opportunità di una successiva eventuale proroga.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALLE COMUNICAZIONI AI CLIENTI:**

- nell'ambito del documento per la consultazione 284/2022/R/EEL, l'Autorità ha indicato gli orientamenti:
  - a) a prevedere che le imprese distributrici adeguino le comunicazioni ai clienti al fine di esplicitare, in particolare nelle campagne territoriali di comunicazione, l'eventuale deroga dal suddetto criterio;
  - b) ad ampliare le tempistiche della comunicazione della programmazione degli interventi (deliberazione 105/2021/R/EEL) e, in particolare delle informazioni preliminari alla sostituzione, laddove previste, in considerazione delle ripercussioni sulla pianificazione;
- non ci sono state osservazioni sull'adeguamento delle comunicazioni ai clienti;
- gli orientamenti di flessibilità in merito alle comunicazioni ai clienti previste dalla deliberazione 105/2021/R/EEL sono stati condivisi dai due soggetti che hanno discusso tale aspetto.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO AI PIANI DI DETTAGLIO DELLA FASE MASSIVA:**

- nell'ambito del documento per la consultazione 284/2022/R/EEL, l'Autorità ha indicato gli orientamenti a prevedere modifiche transitorie riguardo al carattere indicativo dei PDFM (da esplicitare opportunamente nei PDFM medesimi) e la

riduzione dell'anticipo di pubblicazione ad almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto del PDFM;

- tutti i soggetti partecipanti alla consultazione hanno valutato positivamente gli orientamenti dell'Autorità sul trattamento dei PDFM.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALLE MATRICI INFORMATION QUALITY INCENTIVE:**

- nell'ambito del documento per la consultazione 284/2022/R/EEL, l'Autorità ha indicato gli orientamenti:
  - a) a non prevedere modifiche transitorie delle Direttive 2G in materia di applicazione delle matrici *IQI*;
  - b) a monitorare la materialità degli effetti di traslazione nel tempo delle quantità di misuratori e delle relative spese unitarie, che si è previsto comportino effetti di riduzione di ricavi ammessi a remunerazione tariffaria nei primi anni ed effetti di aumento di ricavi ammessi a remunerazione tariffaria in anni successivi, ed eventualmente intervenire con provvedimenti *ex post* qualora necessario;
- si sono registrate posizioni differenziate sull'applicazione delle matrici *IQI*:
  - a) la principale impresa distributrice ha concordato con l'orientamento dell'Autorità di non modificare l'applicazione delle matrici *IQI*;
  - b) l'associazione di imprese elettriche ne ha chiesto la disapplicazione asimmetrica, ossia solo per gli effetti negativi, per l'impatto delle spese fisse del piano non trasferibili temporalmente e per l'incremento dei costi degli appalti delle ditte installatrici;
  - c) un'impresa distributrice ha citato un possibile effetto di incremento di costi legati a maggiori sostituzioni puntuali di misuratori per scadenza metrologica, riconoscendone peraltro il limitato impatto economico nel corso del 2022;
  - d) una impresa distributrice ha chiesto la sospensione delle matrici *IQI* per il 2022 per l'impossibilità di riorganizzare le attività delle ditte installatrici e per il rischio di non poter recuperare gli impatti negativi delle matrici *IQI* in tempi brevi;
  - e) una impresa distributrice ha chiesto la sospensione della matrice *IQI* a causa della presenza di spese fisse nel primo anno di piano di messa in servizio 2G;
  - f) l'associazione di imprese distributrici ne ha chiesto la sospensione, in relazione alle spese fisse di progetto e per il possibile aumento di costi determinato dall'applicazione di penali previste dai contratti con le ditte installatrici;
- l'orientamento a monitorare gli impatti dell'applicazione delle matrici *IQI* (oltre che i livelli futuri di *shortage 2G*), anche ai fini di potenziali interventi regolatori *ex post*, è stato condiviso dai due soggetti che hanno discusso tale aspetto.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALLE PENALITÀ PER MANCATO AVANZAMENTO:**

- nell'ambito del documento per la consultazione 284/2022/R/EEL, l'Autorità ha indicato gli orientamenti:
  - a) a valutare le opzioni alternative di sospendere l'applicazione delle penalità per mancato avanzamento del piano di messa in servizio nel 2022 oppure di considerare una estensione delle franchigie alle penalità di mancato avanzamento, in linea con quanto fatto nel 2021, più una franchigia del 50% per l'avanzamento atteso nel 2022;
  - b) ad applicare, nelle more dell'estensione delle Direttive 2G a successivi periodi, una variante dei vincoli di avanzamento (cumulato) attualmente in vigore, neutralizzando i dati dell'anno 2022 ai fini dell'applicazione delle future penalità per mancato avanzamento;
  - c) a consentire il recupero di precedenti penalità comminate per insufficiente avanzamento nel 2021 grazie a un avanzamento effettivo (superiore alle previsioni) nel 2023, anziché nel 2022, poiché in tale anno, affetto da criticità esogene, non è possibile effettuare alcun recupero;
  - d) cinque dei sei rispondenti alla consultazione hanno espresso preferenza per l'alternativa di disattivare le penalità per mancato avanzamento nel 2022 (perché più semplice ed efficace rispetto all'alternativa di modificare le franchigie e, in una delle osservazioni, anche per maggiore coerenza con l'orientamento alla neutralizzazione complessiva dell'annualità 2022), mentre la principale impresa distributrice ha indicato più in generale l'importanza di possibili deroghe transitorie in relazione ai futuri sviluppi;
  - e) l'orientamento di neutralizzare i dati di avanzamento dell'anno 2022 ai fini delle future penalità di mancato avanzamento è stato condiviso dai quattro soggetti che hanno discusso tale aspetto, in un caso con l'indicazione di valutare la prosecuzione della misura anche dopo il 2022;
  - f) l'orientamento di consentire il possibile recupero di precedenti penalità comminate per insufficiente avanzamento nel 2021 grazie a un sovra-avanzamento nel primo anno in cui criticità esogene non impediscano tale possibilità è stato condiviso dall'unico soggetto che ha discusso tale aspetto.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO AD ULTERIORI ASPETTI:**

- nell'ambito del documento per la consultazione 284/2022/R/EEL, l'Autorità ha indicato gli orientamenti:
  - a) a ridurre, almeno per l'anno 2022, a tre mesi l'anticipo minimo previsto per la comunicazione preliminare all'avvio della fase massiva da parte delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
  - b) a non prevedere posticipi delle tempistiche di messa in servizio definite dalle Direttive 2G e dalla deliberazione 106/2021/R/EEL.



- non ci sono state osservazioni sull'adeguamento transitorio a tre mesi dell'anticipo minimo previsto per la comunicazione preliminare all'avvio della fase massiva da parte delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- si sono registrate posizioni differenziate sull'orientamento di confermare le tempistiche di completamento della fase massiva:
  - a) la principale impresa distributtrice ha condiviso tale orientamento;
  - b) l'orientamento è stato ritenuto accettabile da un'altra impresa distributtrice, salvo peggioramenti o significative prosecuzioni della indisponibilità di misuratori 2G;
  - c) un'associazione ha indicato, nel caso in cui le criticità attuali dovessero protrarsi, la possibilità di una proroga di un semestre;
  - d) un'altra associazione ha richiesto di tenere conto dell'evoluzione del mercato e di valutare la proroga di almeno un semestre.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nell'ambito delle osservazioni, sono state inoltre segnalate:
  - a) in relazione all'eventuale installazione di misuratori 1G per fini di gestione utenza da parte di imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo:
    - i. da parte di un soggetto, la richiesta che le imprese distributtrici - a fronte della prosecuzione e del possibile peggioramento dello *shortage* 2G - possano installare misuratori 1G per gestione utenza, per garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste dagli utenti e offrire un miglioramento del servizio di misura, in deroga all'articolo 3, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 106/2021/R/EEL;
    - ii. da parte di un altro soggetto, una richiesta simile alla precedente, ma limitatamente al 2022, e solo nel caso di completa indisponibilità di misuratori 2G;
    - iii. da parte di un terzo soggetto - a fronte di difficoltà di approvvigionamento di misuratori 2G - la proposta di riconoscimento tariffario per il solo 2022 per misuratori 1G ancora disponibili che venissero installati in via eccezionale;
  - b) da parte dell'associazione di imprese distributtrici l'opportunità che venga sospeso anche il criterio di messa a regime di cabina MT/BT entro 60 giorni dalla posa massiva del primo misuratore presso un punto alimentato dalla stessa (criterio C-1.01, lettera A, dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL), per tenere conto della possibile indisponibilità di misuratori 2G trifase e consentire all'impresa distributtrice di installare e mettere a regime tempestivamente i misuratori 2G monofase, rimandando a un momento successivo l'installazione e messa a regime dei misuratori 2G trifase;

- c) da parte di tre soggetti la richiesta di poter applicare anche alle imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo le deroghe su aspetti metrologici previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 93/2017;
- d) come opzione in subordine rispetto alla preferenza espressa per la sospensione della matrice IQI per l'anno 2022, la possibilità di definire, almeno per le imprese che iniziano il PMS2 proprio nell'anno 2022, un meccanismo *ad hoc* di sterilizzazione degli effetti di penalizzazione determinati dalla matrice IQI-misuratori alle "altre spese 2G" non procrastinabili, quale, ad esempio, per il solo anno 2022, la determinazione pro forma della spesa prevista annuale di capitale unitaria per misuratore 2G di prima messa in servizio al netto delle "altre spese 2G" e, per l'applicazione della matrice IQI, il confronto della spesa effettiva consuntivata sempre al netto delle "altre spese 2G" e il riconoscimento fuori perimetro delle "altre spese 2G";
- e) la proposta di apertura di un tavolo di lavoro tra l'Autorità e le imprese distributrici sui livelli minimi di servizio per tenere conto di eventuali effetti dello *shortage* 2G sui livelli di servizio;
- f) da parte di due soggetti l'eventuale applicazione di un extra premio per successivi recuperi delle quantità di misuratori 2G previste a PMS2 e non installate nel 2022.

**RITENUTO CHE:**

- in relazione alle modalità di applicazione delle matrici IQI per l'anno 2022:
  - a) non sia appropriato disattivare completamente le matrici IQI poiché tale eventuale decisione spegnerebbe la principale leva incentivante e caratterizzante del meccanismo di riconoscimento dei costi introdotto con le Direttive 2G (impedendo altresì alle imprese distributrici di ricevere premialità per le efficienze rispetto alle previsioni); inoltre, i trasferimenti intertemporali delle spese descritti nel documento per la consultazione determinerebbero negli anni seguenti un aumento dei ricavi ammessi, meramente derivante dalle modalità applicative del meccanismo regolatorio;
  - b) non sia appropriato disattivare le matrici IQI in modo asimmetrico (ossia, per la sola parte penalizzante) per i medesimi motivi sopra riportati;
  - c) la presenza di spese fisse indifferibili in particolare nella fase di avvio del PMS2 concorre, in concomitanza ad una riduzione dei misuratori installati rispetto a quanto previsto dal piano per fattori esogeni, ad un incremento della spesa unitaria effettiva e di conseguenza, attraverso l'applicazione della matrice IQI, ad una riduzione dei ricavi ammessi per l'impresa distributtrice;
  - d) sia pertanto opportuno accogliere la proposta emersa dalla consultazione di sterilizzare, con riferimento alle imprese che partono con il PMS2 nell'anno 2022, gli effetti di penalizzazione della matrice IQI in relazione

- ad “altre spese 2G” nei limiti massimi dell’importo approvato nell’ambito di ciascun PMS2 per l’anno 2022 (convenzionalmente corrispondenti alle spese del 2022 e alle spese ante-PMS2);
- in relazione alle opzioni per deroghe dalle penalità di mancato avanzamento nell’anno 2022, in linea con le risposte in sede di consultazione e per la maggiore semplicità applicativa, sia preferibile dare seguito all’opzione di disattivare completamente le penalità per l’anno 2022;
  - in relazione alle tempistiche per il completamento della fase massiva:
    - a) dai dati finora disponibili e da alcune osservazioni ricevute non siano emersi impatti dello *shortage* 2G così significativi da suggerire proroghe delle tempistiche attualmente previste;
    - b) sia comunque opportuno continuare a monitorare l’evoluzione della carenza di semiconduttori e gli impatti sulla disponibilità di misuratori 2G, nonché monitorare gli impatti economici che potranno esserne conseguenza, sia nell’ottica di eventuali soluzioni regolatorie *ex post*, sia per la verifica di fattibilità degli obblighi e delle tempistiche di completamento della posa massiva definiti dalle deliberazioni 306/2019/R/EEL e 106/2021/R/EEL;
  - oltre ai temi discussi nei tre precedenti punti, sia appropriato, sulla base dei commenti ricevuti in relazione alla consultazione, confermare gli altri orientamenti espressi nel documento per la consultazione 284/2022/R/EEL;
  - non sia appropriato accogliere la proposta emersa dalla consultazione di sospendere per il 2022 (con possibili proroghe) il criterio di messa a regime di cabina MT/BT entro 60 giorni dalla posa massiva del primo misuratore presso un punto alimentato dalla stessa (criterio C-1.01, lettera A, dell’Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL), perché la proposta non è correlata alla casistica segnalata ed è sempre possibile per l’impresa distributrice posticipare le installazioni in caso di indisponibilità di alcune tipologie di misuratori infatti:
    - a) il criterio C-1.01, lettera A, non prevede un obbligo di copertura della sostituzione di tutti i misuratori sottesi a una medesima cabina primaria;
    - b) come esplicitato nella nota 4 al criterio stesso, il criterio C-1.01, lettera A, prevede che i livelli di *performance* attese siano raggiunti tempestivamente “*con riferimento ai punti di prelievo dalla stessa alimentati ed equipaggiati con misuratori 2G messi in servizio*” e quindi solo per i misuratori 2G che siano stati effettivamente installati e messi in servizio;
  - per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, che non siano elencate nella deliberazione 514/2021/R/EEL non sia da accogliere la richiesta di installazione di misuratori 1G oltre il termine fissato al 31 dicembre 2021, né ammettere il riconoscimento di relativi costi 1G, non essendo emerse evidenze di completa indisponibilità di misuratori 2G per le esigenze di gestione utenza, che sono quantitativamente modeste rispetto alle pose massive;
  - non sia possibile accogliere le richieste di interventi dell’Autorità per deroghe in materia di metrologia perché i termini di cui all’articolo 18, comma 5 del decreto

ministeriale 93/2017- su cui potevano intervenire deroghe da parte dell’Autorità - sono decorsi da oltre due anni;

- siano da valutare gli impatti dello *shortage* 2G sulla necessità di garantire i livelli minimi di servizio previsti dall’Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL; e che, a tal fine, risulteranno utili le attività già previste ai sensi del punto 5 della determinazione DIEU 7/2019;
- sia opportuno rinviare a successive valutazioni, anche nelle more della definizione delle Direttive 2G da applicare a partire dal 2023, la proposta emersa in consultazione di eventuali premialità per recuperi di mancato avanzamento determinato da cause esterne alle imprese;
- sia opportuno riservarsi di estendere con un successivo provvedimento ad anni successivi, in tutto o in parte, le misure transitorie adottate con il presente provvedimento o le altre misure transitorie finora adottate in base alle risultanze dalle attività di monitoraggio

## **DELIBERA**

1. per l’anno 2022 e per il primo semestre 2023, non si applica il criterio di messa a regime in ciascun territorio significativamente rilevante, di cui al punto C-1.01, lettera B, dell’Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL;
2. per l’anno 2022, in deroga all’articolo 4, comma 7, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 105/2021/R/EEL, le informazioni preliminari alla sostituzione, laddove previste, pervengono a ciascun cliente tra 150 e 40 giorni prima del primo tentativo presso la corrispondente fornitura;
3. per gli anni 2022 e 2023, ciascun piano di dettaglio della fase massiva è da considerarsi indicativo e di tale aspetto va data evidenza nella pubblicazione sul sito internet dell’impresa distributrice, da effettuarsi con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all’inizio del primo mese in cui sono previste sostituzioni massive di misuratori;
4. per l’anno 2022 sono sospese le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL;
5. sono sterilizzati gli effetti derivanti dalle quantità di misuratori 2G dell’anno 2022 previste ed effettive:
  - ai fini delle verifiche del rispetto - negli anni successivi - dell’avanzamento cumulato previsto dal PMS2;
  - ai fini del possibile recupero di penalità comminate in riferimento all’insufficiente avanzamento del PMS2 al 31 dicembre 2021, prevedendo perciò che il meccanismo di possibile recupero tenga invece conto delle quantità effettive di misuratori 2G dell’anno 2023;
6. ai fini della determinazione delle spese di capitale 2G ammesse a riconoscimento tariffario per l’anno 2022, in deroga all’articolo 16, comma 3, dell’Allegato A alla

deliberazione 306/2019/R/EEL, in relazione alle imprese distributrici che hanno avviato il proprio PMS2 nel 2022, l’Autorità determina gli effetti della matrice IQI relativa ai misuratori sulla base della spesa sostenuta dalle imprese relativamente ai soli misuratori escludendo, nei limiti massimi dell’importo di costo approvati in sede di PMS2 per l’anno 2022, la voce “altre spese 2G” dall’applicazione della matrice IQI medesima;

7. per l’anno 2022 e per il primo semestre 2023, in deroga rispetto al comma 4.1 dell’Allegato A alla deliberazione 106/2021/R/EEL, la comunicazione delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo all’Autorità riguardo il semestre di avvio della fase massiva può essere effettuata con soli tre mesi di anticipo;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 novembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*